

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 15 del Reg. Delib.

N. 3677 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

**APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE.**

L'anno duemilaquindici addì SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 9 giugno 2015 prot. 3491, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 242 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:

Monchelato Liliana Teresa

Nardi Monica

Dal Cengio Gianclaudio

Cortivo Egidio

Balestro Flavia

Dal Molin Moreno

Trevisan Guido Raffaele

Valdegamberi Francesco

Trevisan Omar Loris

Farinon Lorella

Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n.190/2014 (legge di stabilità per il 2015), la quale all'art.1, commi 611 e seguenti, prevede che gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2015 procedano ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

Considerato che il comma 612 della stessa legge prevede che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie sia definito ed approvato, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", dal sindaco e dagli altri organi di vertice delle amministrazioni;

Ritenuto che l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate sia di competenza del Consiglio Comunale in virtù di quanto disposto dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce a tale organo competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali";

Visti il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, proposto dal Sindaco, e la Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, di cui agli allegati rispettivamente A) e B) che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente risultato:

presenti 10
favorevoli 10
contrari nessuno
astenuiti nessuno

DELIBERA

1) di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e la Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, di cui agli allegati rispettivamente A) e B) che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di dare mandato al Responsabile dell'Area Contabile di dare esecuzione al presente provvedimento ed al Piano di cui al punto precedente, compresa la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell'Ente e la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Consiglio, valutato di concludere tempestivamente il procedimento, con separata votazione dal seguente risultato:

presenti 10
favorevoli 10
contrari nessuno
astenuiti nessuno

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(art. 1, commi 611 e segg., legge 190/2014)

IL SINDACO

PREMESSO CHE,

- Dopo il “*piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spendine review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre effetti entro il 31.12.2015;
- Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenze e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
 - a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle fusioni;
 - d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

PRECISATO che:

- Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione dei risparmi da conseguire;
- Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione;
- La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.Lgs 33/2013);

- I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competenza sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito dell’amministrazione;

VISTA la relazione tecnica, predisposta dal Segretario Comunale quale responsabile dell’area contabile ed **allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale**;

DEFINISCE ed APPROVA

il seguente *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*:

SOCIETA’ : ACQUE DEL CHIAMPO (AdC) S.p.A.

E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società

Motivazioni del mantenimento

Di tale società si valuta l’indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito mediante l’ in house providing

Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate (come Agno Chiamo Ambiente s.r.l.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi e la competenza nella gestione dei relativi servizi oggi affidata a diverse Autorità d’ambito.

Si precisa, infatti, che il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.

La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in funzione della peculiarità del servizio svolto ed in considerazione del valore strategico della risorsa acqua intesa in senso lato. La società opera in un contesto particolare in quanto la presenza dell’industria conciaria ha fatto sì che si realizzasse un sistema depurativo tra i più complessi d’Europa (e probabilmente al mondo) e negli anni ha sviluppato la conoscenza più adeguata a garanzia della compatibilità ambientale in senso lato. Sottolineando il valore strategico della risorsa acqua si ribadisce, altresì, che la soluzione della gestione dei servizi mediante il modello dell’in house providing a società totalmente partecipata da capitale pubblico si prospetta come la più idonea a garantire il presidio pubblico sulla risorsa primaria.

Indirizzi di razionalizzazione

La società si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione pubblica, anche relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge. Già a partire dal 2013 è avvenuta la

riorganizzazione degli organi amministrativi con la previsione di un Amministratore unico che ha comportato una significativa riduzione dei costi (€ 74.379,06 euro).

I comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite.

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, unitamente agli altri soci, darà il proprio proficuo contributo, definendo specifici indirizzi.

Sarà cura dell'Ente chiedere alla Società Acque del Chiampo di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte di razionalizzazione ulteriore che verranno così acquisite potranno formare un'appendice al piano in oggetto.

Relativamente alle partecipazioni indirette possedute, si rileva che la Società in esame possiede il 100% di Pulistrade srl, il cui oggetto sociale coincide, prevalentemente, con quello di altra società partecipata direttamente dal Comune di Altissimo (Agno Chiampo Ambiente s.r.l.). Relativamente a tale partecipazione si pone, pertanto, la necessità di adottare specifici provvedimenti di razionalizzazione che, in conformità a quanto previsto dal più volte citato art. 1 comma 611 della Legge 190/2014, elimini società che svolgono attività analoghe da quelle svolte da altre società, anche mediante operazioni di fusione, acquisizione di rami di azienda o internalizzazione delle funzioni.

Sarà il Comune di Arzignano, in qualità di socio di maggioranza di Acque del Chiampo, a farsi promotore di tale necessità condividendo con i comuni soci un percorso di razionalizzazione secondo lo spirito della Legge e proponendo altresì l'assunzione dei conseguenti provvedimenti da parte degli organi collegiali della Società.

Acque del Chiampo detiene, altresì, una partecipazione del 2,19% in Vivereacqua s.c. a r.l. senza scopo di lucro (P.Iva e Cod. Fisc.: 04042120230) tesa ad istituire una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi.

In tale ultimo caso, considerata la partecipazione del tutto minoritaria, è del tutto evidente che le decisioni sul futuro della partecipazione detenuta dalla Società non potrà che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo Comune.

SOCIETA' : AGNO CHIAMPO AMBIENTE (ACA) s.r.l.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella Società

Motivazioni del mantenimento

Di tale società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito mediante l'in house providing

Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate (come Agno Chiampo Ambiente s.r.l.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi e la competenza nella gestione dei relativi servizi oggi affidata a diverse Autorità d'ambito.

Si precisa, infatti, che il servizio di gestione dei rifiuti è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.

Indirizzi di razionalizzazione

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che:

- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti. Il numero di dipendenti è evidentemente di gran lunga superiore al numero degli amministratori e, pertanto, non si versa nella ipotesi di cui al citato comma 611 lett. b), individuato quale criterio di soppressione .

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, unitamente agli altri soci, darà il proprio proficuo contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo.

Sarà altresì cura dell'ente farsi parte attiva per chiedere alla Società di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un'appendice al piano in oggetto.



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(art. 1, commi 611 e segg., legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

(art.1, comma 612, legge 190/2014)

Premessa

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguirne la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. L'individuazione più coerente con il riparto delle competenze tra gli organi di governo del Comune porta a ritenere che il Piano, approvato dal Sindaco, debba poi tradursi, laddove necessario ai fini della sua concreta attuazione, in specifici provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale in virtù della competenza attribuita ex art. 42, c. 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”*.

Si precisa, in primo luogo, che, in una lettura coordinata delle disposizioni richiamate, è evidente che tale ultima fattispecie di *“società che producono servizi di interesse generale”* debba essere ricondotta al punto d) del comma 611 citato *“società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”*.

Per quanto riguarda l'indispensabilità di cui al citato comma 611 lettera a), tale requisito non risulta esattamente sovrapponibile al requisito della stretta necessità di cui alla formulazione del comma 27 della Legge 244/2007, in quanto quest'ultimo è riferito alle attività poste in essere dalla società, mentre nel comma 611 ad essere indispensabili sono le partecipazioni. La lettura possibile, al fine di dare un significato alla diversa formulazione delle disposizioni, è quella di ritenere che con la formulazione del comma 611 si voglia ammettere il mantenimento della partecipazione alla società solamente quando questa sia indispensabile per ottenere un certo tipo di beni e di servizi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Mentre la finanziaria 2008 (Legge 244/2007) si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle

possedute indirettamente per il tramite di una partecipata. In questo senso può essere punto di riferimento l'articolo 2359 del codice civile, rubricato «Società controllate e collegate»¹. A rafforzare la suddetta interpretazione si aggiunga che lo stesso art. 1, al comma 613, dispone che *«le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile»*.

Fermo restando che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalle società direttamente partecipate dall'ente non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari (che esulano dalla volontà del singolo Comune) il piano di razionalizzazione, di conseguenza, potrà essere maggiormente incisivo nei confronti solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie;
- dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole.

Individuazione delle Partecipazioni dirette del Comune di Altissimo

Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 35, in data 19/06/2009, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate direttamente dal Comune di Altissimo, di seguito indicate:

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE	NATURA GIURIDICA E RAPPORTO FUNZIONALE CON IL COMUNE
ACQUE DEL CHIAMPO SPA	33.051.890,62	2%	Erogazione servizio idrico integrato	Società che eroga il spl a rilevanza economica di gestione del servizio idrico integrato con affidamento in house
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	800.000,00	2%	Gestione Servizio Integrato Rifiuti Urbani	Società che eroga il spl a rilevanza economica di gestione del servizio rifiuti con affidamento in house

Per ognuna di esse è stato rilevato quanto segue:

1. ACQUE DEL CHIAMPO SPA – svolge un'attività di pubblico interesse avendo per finalità la gestione del servizio idrico integrato;
2. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL – svolge un'attività di pubblico interesse avendo per finalità la gestione del servizio integrato rifiuti urbani;

¹ Art. **2359**. *Società controllate e società collegate.*

Sono considerate società controllate:

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Il Consiglio Comunale con la citata deliberazione ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Altissimo nelle seguenti società che svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune:

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.L.

Individuazione delle Partecipazioni indirette del Comune di Altissimo

Alla data della presente relazione il comune di Altissimo detiene le seguenti partecipazioni indirette :

Società partecipata dal Comune	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	Percentuale di partecipazione
Acque del Chiampo	Pulistrade srl	Servizio raccolta rifiuti e servizio spurghi	100%
	Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	2,19%

Limiti per l'assunzione di decisioni in ordine al mantenimento delle partecipazioni societarie

Partecipazioni dirette:

Per le società che gestiscono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, le funzioni di organizzazione sono oggi di competenza degli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (art. 3 bis comma 1 bis del d.l. n. 138 del 2011). Il Comune, pertanto, in tali ipotesi non potrebbe determinare né l'affidamento del servizio , né la sua revoca.

Inoltre la circostanza che le società che erogano un servizio pubblico locale (spl) a rete nelle quali il Comune detiene partecipazioni siano affidatarie del servizio in house providing rende non percorribile, di fatto, l'ipotesi di cessione delle quote stesse, in quanto in tal caso la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano con la conseguenza che la cessione delle quote da parte del Comune socio potrebbe comportare la perdita di uno dei presupposti per la modalità di gestione prescelta.

Partecipazioni indirette:

Per le società partecipate indirettamente da società partecipate direttamente in cui, però, il Comune non detiene un numero di quote tali per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., non è ravvisabile, come evidenziato dalla giurisprudenza, un potere del Comune di decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

Razionalizzazioni possibili

Sulla base delle precisazioni in premessa riportate, di seguito vengono illustrate, in sintesi, le condizioni per ogni singola società partecipata dal Comune di Altissimo e le misure possibili:

SCHEDA N° 1

1: DENOMINAZIONE SOCIETA' : ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.

2. FORMA GIURIDICA

- società per azioni
- direttamente partecipata dal Comune di Altissimo
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house providing

3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTISSIMO

- valore nominale della partecipazione : 661.037,81 euro
- quota di partecipazione : 2%
-

4. OGGETTO SOCIALE

La Società Acque del Chiampo S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di dieci Comuni (Arzignano, Montecchio Maggiore, Brendola, Chiampo, Lonigo, Altissimo, Montorso Vicentino, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Nogarole) dell'ATO VALLE DEL CHIAMPO, per una popolazione servita di 94.572 abitanti.

Acque del Chiampo S.p.A. (AdC) è affidataria in house della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel suddetto ATO sulla base di Convenzione di gestione stipulata con l'Autorità d'Ambito (AATO) in data 29/02/2000 per la durata di 30 anni e quindi con scadenza naturale al 28/02/2029.

Dal 1° gennaio 2009 l'assetto societario dell'Azienda è stato ampliato alla popolazione di **10 comuni** della Valle del Chiampo, affiancando ai 7 comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino i 3 comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo gestiti all'epoca dell'aggregazione da MBS Spa.

La struttura organizzativa di AdC conta un organico di 168 addetti al 31/12/2013 di cui:

- n. 3 dirigenti
- n. 12 quadri
- n. 71 impiegati
- n. 82 operai.

L'organizzazione territoriale si basa sulla divisione del territorio gestito in un'area operativa costituita da 10 Comuni e 94.572 abitanti.

Assetto dimensionale settore operativo (per territorio gestito)

Area operativa	Comuni	Abitanti	Utenti	Superficie	ACQ	FGN	DEP
	n.	n.	n.	kmq	Comuni	Comuni	Comuni
Area 1	10	94.572	42.000	230	10	10	10

I Bilanci di esercizio in sintesi dell'ultimo triennio della società sono i seguenti:

Risultato di esercizio		
2011	2012	2013
404.257	849.827	944.651

Fatturato		
2011	2012	2013
39.637.430	40.185.586	41.364.898

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci perA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	76.602.364	78.424.187	77.951.826
C) Attivo circolante	30.967.956	23.764.440	24.885.278
D) Ratei e risconti	356.299	374.455	447.923
Totale attivo	107.926.619	102.563.082	103.285.027

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) patrimonio netto	40.372.658	41.222.485	42.167.136
B) Fondi per rischi ed oneri	13.223.769	13.005.404	12.779.471
C) Trattamento di fine rapporto	1.189.019	1.196.804	1.160.956
D) Debiti	52.996.405	46.547.057	46.693.601
E) Ratei e risconti	144.768	591.332	483.863
Totale passivo	107.926.619	102.563.082	103.285.027

Conto economico

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	41.758.204	42.207.433	43.136.903
B) Costi di produzione	39.353.199	40.336.042	40.644.113
differenza	2.405.005	1.871.391	2.492.790
C) Proventi ed oneri finanziari	-975.616	-780.873	-621.402
D) Rettifica valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-116.932	572.320	103.174
Risultato prima delle imposte	1.312.457	1.662.838	1.974.562
Imposte	908.200	813.011	1.029.911
Risultato di esercizio	404.257	849.827	944.651

I comuni aderenti non sono mai stati chiamati a ripianare perdite.

Di tale società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito mediante l'in house providing

Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate (come Agno Chiampo Ambiente s.r.l.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi e la competenza nella gestione dei relativi servizi oggi affidata a diverse Autorità d'ambito.

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che:

- la società è amministrata da un Amministratore unico per cui si è già attuata una forma adeguata di razionalizzazione dei costi di gestione. Il compenso annuo lordo attualmente previsto è pari ad € **22.137,95 (dati rilevati dal sito istituzionale della Società in Amministrazione trasparente)**
- non si versa in ipotesi di società priva di dipendenti o con amministratori in numero superiore ai dipendenti.

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione deve, unitamente agli altri soci dare il proprio proficuo contributo, definendo specifici indirizzi.

La Società in esame possiede il 100% di **Pulistrade srl**, il cui oggetto sociale coincide, prevalentemente, con quello di altra società partecipata direttamente dal Comune di Altissimo (Agno Chiampo Ambiente s.r.l.). Relativamente a tale partecipazione si pone, pertanto, la necessità di adottare specifici provvedimenti di razionalizzazione che, in conformità a quanto previsto dal più volte citato art. 1 comma 611 della Legge 190/2014, elimini società che svolgono attività analoghe da quelle svolte da altre società, anche mediante operazioni di fusione, acquisizione di rami di azienda o internalizzazione delle funzioni.

Il Comune di Altissimo, pertanto, in qualità di socio di Acque del Chiampo, potrà farsi promotore di tale necessità condividendo con gli altri soci un percorso di razionalizzazione secondo lo spirito della Legge e proponendo altresì l'assunzione dei conseguenti provvedimenti da parte degli organi collegiali della Società.

Acque del Chiampo detiene, altresì, una partecipazione del 2,19% in Vivereacqua s.c. a r.l. senza scopo di lucro (P.Iva e Cod. Fisc.: 04042120230) tesa ad istituire una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi.

In tale ultimo caso, considerata la partecipazione del tutto minoritaria, è del tutto evidente che le decisioni sul futuro della partecipazione detenuta dalla Società non potrà che essere frutto di accordi collegiali/societari, che esulano dalla volontà del singolo Comune.

Potrà essere cura dell'ente valutare, in ogni caso, la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla Società Acque del Chiampo di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un'appendice al piano in oggetto.

SCHEDA N° 2

1: DENOMINAZIONE SOCIETA' : AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.L.

2. FORMA GIURIDICA

- società a responsabilità limitata
- direttamente partecipata dal Comune di Altissimo
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio smaltimento RSU in house providing

3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTISSIMO

- valore nominale della partecipazione : 16.000,00 euro
- quota di partecipazione: 2%

4. OGGETTO SOCIALE

Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 22 comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.*

Agno Chiampo Ambiente srl effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

L'affidamento è avvenuto mediante Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali per l'esercizio sulle società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali approvata con provvedimento n. 12 del 13/06/2006.

Gli organi societari sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo amministrativo composto di tre membri
- il Collegio Sindacale

La struttura organizzativa di ACA conta un organico di 95 addetti al 31/12/2013 di cui:

- n. 1 dirigenti
- n. 1 quadri
- n. 15 impiegati
- n. 78 operai.

La società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nell'Ovest Vicentino figura al 19° posto in Veneto e al 4° nel Vicentino (tra 253 società con patrimonio netto superiore a un milione di euro) per quel che riguarda il ROE (Return Of Equity), ossia l'indice di redditività calcolato come rapporto percentuale tra risultato netto e mezzi propri: l'indice descrive l'importo dei profitti o delle perdite per unità di capitale investito e per il 2012 Agno Chiampo Ambiente si attesta al +25,7%. Nel 2013, come rilevabile dal bilancio, il ROE è salito al 28%.

Si riportano di seguito i dati economici della società riferiti all'ultimo biennio (in migliaia di €):

Risultato di esercizio		
2011	2012	2013
468.010	477.748	723.157

Fatturato		
2011	2012	2013
14.615.001	13.641.546	13.653.022

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci perA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	1.370.220	1.402.920	1.556.600
C) Attivo circolante	7.483.680	7.702.991	8.719.616
D) Ratei e risconti	192.604	229.569	158.340
Totale attivo	9.046.504	9.335.480	10.434.556

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) patrimonio netto	1.381.481	1.859.230	2.582.387
B) Fondi per rischi ed oneri	1.767.346	1.950.820	2.217.077
C) Trattamento di fine rapporto	500.250	572.427	602.270
D) Debiti	5.387.645	4.942.211	5.026.604
E) Ratei e risconti	9.782	10.792	6.218
Totale passivo	9.046.504	9.335.480	10.434.556

Conto economico

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	14.821.178	13.784.889	13.721.053
B) Costi di produzione	13.851.691	12.912.162	12.816.662
differenza	969.487	872.727	904.391
C) Proventi ed oneri finanziari	-21.712	31.983	32.949
D) Rettifica valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	192.043
Risultato prima delle imposte	947.775	904.710	1.129.383
Imposte	479.765	426.962	406.226
Risultato di esercizio	468.010	477.748	723.157

Di tale società si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione in quanto:

- eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito mediante l' in house providing

Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate (come Acque del Chiampo s.p.a.) dal Comune considerato i diversi ambiti operativi e la competenza nella gestione dei relativi servizi oggi affidata alle Autorità d'ambito.

La verifica in merito ad Amministratori e dipendenti evidenzia che:

- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti. Il numero di dipendenti è evidentemente di gran lunga superiore al numero degli amministratori e, pertanto, non si versa nella ipotesi di cui al citato comma 611 lett. b), individuato quale criterio di soppressione .

Naturalmente le scelte societarie devono continuare ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione deve, unitamente agli altri soci dare il proprio proficuo contributo, definendo specifici indirizzi nell'esercizio dei poteri propri inerenti il controllo analogo.

Potrà essere cura dell'ente valutare, in ogni caso, la possibilità di farsi parte attiva per chiedere alla Società di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa. Le eventuali proposte che verranno così acquisite potranno formare un'appendice al piano in oggetto.

Altissimo, **30.03.2015**

**Il Segretario Comunale quale
Responsabile dell'Area Contabile**
f.to Dott. Livio Bertoia

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia